

(segue titolo III) = una parte fissa (provvigione di capitolato) ed in una parte integrativa variabile da Agenzia ad Agenzia. Nel complesso si otterrà una riduzione non inferiore al 10,20% dei premi incassati, che ridurrà, in sede di consuntivo, l'aumento, in cifra assoluta, della Voce.

Cap. I. Art. 2 = Provvigioni Supplementari per incremento incassi (*) - 70.000
 Per l'esercizio 1959 si ritiene sufficiente uno stanziamento di 200 milioni, inferiore cioè di 70 milioni a quello dello scorso anno. A ciò contribuisce: a) l'essere pervenuti ad un ritmo regolare di incremento degli incassi; b) il conseguimento dell'incentivo.

Cap. I. Art. 4 = Spese legali (provvigioni d'incasso) (*) + 50.000